PROVINCIA DI FERMO

SETTORE II Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione

Registro Generale n. 114 del 22-10-2026
Registro Settore n. 105 del 22-10-2026

Comune di Falerone (FM) Prot. n. 0011669 del 23-10-2026 arrivo Cat. 9 Cl. 3

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale anni 2026 - 2027.

IL DIRIGENTE

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato altresì che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di soccorso e sgombero neve;

Visto l'art. 6 comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Vista la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580-16-01-2013.

ORDINA

A tutti i titolari di veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal **15 novembre 2026 al 31 marzo 2027** transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente, di munire i veicoli di pneumatici invernali, ovvero avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli dei pneumatici, idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 - "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1, O2".

Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N, O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 - "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22-10-1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato, apposta dal personale del Settore II, Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione della Provincia di Fermo.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione, notificazione o piena conoscenza del provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

Gli Ufficiali e gli Organi di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Il Dirigente del Settore
Arch. Gian Luca Rongoni

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Falerone (FM) Prot. n. 0011669 del 23-10-2026 arrivo Cat. 9 Cl. 3